

REDDITO IMPRESA E IRAP

Srl inattiva non preclusiva al regime forfettario

di **Fabio Garrini**

Le cause di esclusione **all'accesso al regime forfettario**, recentemente riscritte ad opera della **L. 145/2018**, stanno creando non pochi problemi applicativi (peraltro non fuggiti dai recenti **forum**, che hanno quasi del tutto sorvolato sui reali problemi che si pongono al riguardo).

Tra i dubbi più ricorrenti segnalati dai colleghi va annoverato il possesso di una partecipazione in **società inattiva**: sul punto pare di poter affermare che, mentre la **partecipazione in società di persone inattiva** risulta idonea ad escludere l'applicazione del regime forfettario, altrettanto non pare potersi dire nel caso di **società di capitali**, posto che queste ultime innescano la causa di esclusione solo allorquando venga svolta **un'attività riconducibile a quella svolta** dal socio tramite la propria partita Iva.

Il possesso di partecipazioni

La causa di esclusione oggetto di analisi è quella contenuta nell'[articolo 1, comma 57, lett d\), L. 145/2018](#).

Non possono infatti avvalersi del regime forfettario *“gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”*

Tale previsione può essere **divisa in due parti**: una prima riguardante le partecipazioni in società personali (rimasta sostanzialmente inalterata, se non per quanto riguarda la partecipazione ad una impresa familiare), la seconda che invece si occupa dei **soci di Srl**.

In tema di **società di persone** va ricordato che nella [circolare AdE 10/E/2016](#) venne segnalato come la partecipazione in società inattiva non risultata ostativa ai fini della verifica dei **requisiti di “novità”** per poter accedere alla sostitutiva ridotta al 5%.

Poiché l'[articolo 1, comma 65, L. 190/14](#), alla **lett a)**, richiede che il contribuente non abbia operato nel triennio precedente neppure in via partecipativa, è possibile dire che una

partecipazione in soggetto inattivo non costituisce esercizio di attività: *“La preclusione in argomento, in ogni caso, non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una **società inattiva**”.*

Al riguardo pare utile ricordare che tale partecipazione, in soggetto inattivo, **comunque impedirebbe l'accesso al regime forfettario, se posseduta al momento di ingresso nel regime.**

Nelle **società di persone**, infatti, **la partecipazione è preclusiva indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.**

Diversi invece paiono i ragionamenti che devono essere posti in campo quando si ha a che fare con una **società di capitali**; infatti, mentre la partecipazione in una società personale, come detto, costituisce elemento atto ad inibire l'accesso al regime forfettario, diversamente, per le **società di capitali** è richiesto il **controllo** e, soprattutto per quanto in questa sede interessa, la **riconducibilità** dell'attività svolta dalla società a quella che il socio svolge tramite la propria posizione personale.

Pare evidente che **una società inattiva non svolge alcuna attività, quindi non vi è alcun elemento di riconducibilità.**

È altrettanto evidente che l'inattività deve essere **sostanziale** e non solo **formale**.

Non pare si pongano problemi nel caso in cui la società dovesse realizzare plusvalenze o minusvalenze dalla cessione dei beni strumentali precedentemente impiegati nell'attività; si tratta di una interpretazione che potrebbe sdoganare l'applicazione del regime forfettario per i soci che partecipano, ad esempio, a **società oggi in liquidazione.**

Se così fosse, l'elettricista che partecipa ad una Srl che realizzava impianti elettrici ma che oggi non opera più, avrebbe titolo per poter accedere al **regime forfettario.**

Allo stesso modo, non risulterebbe ostativa la partecipazione ad una **società che mai ha operato.**

Evidentemente si tratta di una **interpretazione** fondata sul tenore della norma, che distingue i requisiti per le partecipazioni nei diversi tipi societari, che merita una **conferma ufficiale.**



 **Euroconference**
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)